

XVII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI
I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
Giovedì 9 novembre 2017

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto n. 452).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto del Governo n. 452);

rilevato che lo schema di decreto in esame è volto a integrare e modificare il codice dell'amministrazione digitale (CAD) al fine di accelerare l'attuazione dell'agenda digitale europea, proseguire nella semplificazione delle disposizioni contenute nel codice, rafforzare i diritti di cittadinanza digitale, migliorare la qualità dei servizi pubblici e fiduciari in digitale e favorire l'integrazione e l'interoperabilità tra i servizi pubblici erogati dalle diverse amministrazioni;

preso atto del parere espresso dal Consiglio di Stato, in data 4 ottobre 2017;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata, in data 5 ottobre 2017;

preso atto del parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, in data 26 ottobre 2017;

rilevato che:

l'articolo 2, comma 2, lettera c), del CAD – modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema di decreto in esame – disciplina l'applicabilità delle disposizioni del codice alle società a controllo pubblico, alle società quotate pubbliche ed alle società a partecipazione pubblica;

dalla formulazione del testo non risulta peraltro sufficientemente chiara l'applicabilità o meno delle disposizioni del codice alle società a partecipazione pubblica;

considerato che:

l'articolo 2, comma 2, del CAD – modificato dall'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto – prevede l'applicazione del CAD ai gestori di servizi pubblici in relazione ai servizi di pubblico interesse, anche nel caso in cui i predetti gestori siano società quotate in mercati regolamentati;

occorre in proposito evitare che ciò possa tradursi in un nocumento per gli investitori o per il funzionamento dei mercati finanziari;

evidenziato che:

l'articolo 3-bis del CAD – modificato dall'articolo 5 dello schema di decreto in esame – al comma 1-bis, riconosce a chiunque la facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale da iscriverne nell'elenco di cui all'articolo 6-quater- inserito dall'articolo 9, comma 2, dello schema di decreto in esame –, mentre il comma 1-quater introduce l'obbligo di comunicare ogni modifica o variazione del domicilio medesimo;

l'articolo 3-bis non riconosce invece il diritto, per chi ha esercitato la facoltà di cui al comma 1-bis, di ottenere la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 6-quater, diritto che, sulla base del principio generale del consenso previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, dovrebbe essere riconosciuto fino alla data fissata dal decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato per il passaggio alla comunicazione esclusivamente in forma elettronica con le pubbliche amministrazioni e con gli altri soggetti cui si applica il CAD;

considerato che:

l'articolo 6, comma 1, lettera a), dello schema di decreto modifica l'articolo 5, comma 1, del CAD, estendendo l'obbligo di utilizzare la piattaforma elettronica del Sistema pubblico di

connettività a tutte le forme di pagamento elettronico accettate dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti cui si applica il CAD;

la predetta modifica deve essere valutata alla luce del principio di non discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico;

osservato che l'articolo 5, comma 2-quater, del CAD – introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), dello schema di decreto in esame – prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la determinazione delle modalità tecniche per l'effettuazione dei pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma elettronica del Sistema pubblico di connettività, senza peraltro fissare un termine per l'adozione del decreto medesimo;

considerato che:

l'articolo 6-quater del CAD – inserito dall'articolo 9, comma 2, dello schema di decreto – prevede, al comma 2, l'inserimento d'ufficio del domicilio digitale dei professionisti iscritti in albi o elenchi nell'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso;

risulta opportuno introdurre una procedura che consenta al professionista di fare opposizione all'inserimento o di scegliere un indirizzo diverso;

rilevato che:

l'articolo 14-bis, comma 2, lettera g), del CAD – modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera c), dello schema di decreto in esame – prevede l'espressione da parte dell'AgID di pareri tecnici, obbligatori e vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite da Consip e dai soggetti aggregatori che svolgono attività di centrale di committenza relative all'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale;

appare in proposito opportuno assicurare la tempestività dello svolgimento delle procedure di gara;

risulta altresì opportuno estendere il carattere vincolante anche ai pareri espressi dall'AgID sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica nei casi previsti dalla lettera f) del medesimo comma 2 dell'articolo 14-bis;

considerato che:

l'articolo 17, comma 1-quater, del CAD – modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera c), dello schema di decreto – istituisce presso l'AgID un unico ufficio del difensore civico per il digitale, in luogo della previsione di un difensore civico per ciascuna amministrazione;

non viene modificato l'ultimo periodo del predetto comma 1-quater – secondo cui il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari – il quale dovrebbe ora precisare che si tratta dell'ufficio competente di ciascuna amministrazione;

sottolineato che:

occorre procedere ad un'adeguata valorizzazione del patrimonio informativo detenuto per finalità istituzionali dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti cui si applica il CAD;

risulta a tal fine opportuno costituire una Piattaforma Digitale Nazionale Dati, da realizzare con le risorse assegnate al Commissario straordinario per l'Agenda digitale e gestita da parte dell'ISTAT;

sottolineato che:

l'articolo 66 del CAD – modificato dall'articolo 56 dello schema di decreto – disciplina il rilascio della carta di identità elettronica;

in un'ottica di semplificazione e di sussidiarietà, al fine di ampliare i servizi per i cittadini, dovrebbe essere consentito al Ministero dell'interno di stipulare convenzioni con gli identity provider accreditati dall'AgID per la distribuzione della carte di identità elettronica;

rilevato che:

l'articolo 62, comma 5, dello schema di decreto modifica l'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012, che reca la definizione di pubblici elenchi ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale;

appare opportuno inserire un riferimento anche alla materia contabile, al fine di rendere l'applicazione della disposizione omogenea tra tutte le giurisdizioni;

osservato che appare opportuno coordinare il valore legale delle comunicazioni al domicilio digitale con la disciplina delle notifiche e delle comunicazioni aventi valore legale prevista dal codice di procedura civile;

evidenziato che occorre sostenere gli investimenti degli enti locali volti all'informatizzazione;

osservato che appare opportuno specificare che le comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile non rientrano nell'ambito di applicazione del CAD ove ciò risulti necessario per garantire la sicurezza pubblica;

evidenziato che:

l'articolo 59 dello schema di decreto, modificando l'articolo 71 del CAD, prevede la sostituzione delle «regole tecniche» attualmente previste con «linee guida» contenenti regole tecniche e di indirizzo, in linea con il criterio della «neutralità tecnologica», volto ad evitare il rischio di individuare soluzioni tecnologiche che non risultino al passo con il rapido sviluppo del settore;

le richiamate «linee guida» devono qualificarsi, sul piano delle fonti del diritto, come atti di regolazione di natura tecnica, con una valenza erga omnes ed un carattere vincolante;

sottolineato che lo schema di decreto in esame e l'allegata documentazione sono pervenuti al Parlamento in formato non nativo digitale, con bolli e firme a margine, con una forma di trasmissione che non risulta coerente con le disposizioni dell'articolo 40 del CAD;

richiamata inoltre la necessità di procedere nel più breve tempo possibile al compimento del passaggio alla modalità informatica di comunicazione tra pubblica amministrazione e cittadini;

ricordato infine che, ai fini del presente parere, si è svolta una consultazione pubblica promossa con l'aiuto del gruppo di lavoro sull'open government del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio e con il contributo della Società Italiana di Informatica Giuridica;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 15 del CAD, sia previsto che per l'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter AgID definisca apposite linee guida ai sensi dell'articolo 71, nell'ambito delle quali prevedere eventualmente anche che ogni pubblica amministrazione inserisca annualmente gli esiti dell'attuazione nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011;

2) sia eliminata la sezione IV del capo V del CAD, includendo l'articolo 66 nella sezione precedente;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1-ter, del CAD – modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), dello schema di decreto in esame – si valuti l'opportunità di richiamare La normativa relativa alla qualificazione dei servizi di recapito certificato qualificato;

b) all'articolo 2, comma 2, lettera c), del CAD – modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di precisare l'applicabilità delle disposizioni del CAD alle società a partecipazione pubblica ;

c) all'articolo 2, comma 2, del CAD – modificato dall'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di prevedere per le società quotate che gestiscono servizi pubblici la

possibilità di derogare a specifiche disposizioni del CAD la cui applicazione produca la messa a disposizione dei dati detenuti o prodotti dalla società e determini conseguenzialmente un pregiudizio per gli investitori e per il corretto funzionamento dei mercati finanziari;

d) all'articolo 3, comma 1, del CAD – modificato dall'articolo 4 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di aggiungere dopo le parole: «anche ai fini» le parole: «dell'esercizio dei diritti di accesso e»;

e) all'articolo 3-bis del CAD – modificato dall'articolo 5 dello schema di decreto in esame – si valuti l'opportunità di riconoscere la facoltà, per chi ha eletto il domicilio digitale, di ottenere la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 6-quater, introdotto dall'articolo 9, comma 2, dello schema – esercitabile fino alla data fissata dal decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato per il passaggio alla comunicazione esclusivamente in forma elettronica con le pubbliche amministrazioni e con gli altri soggetti cui si applica il CAD;

f) all'articolo 6, comma 1, dello schema di decreto – che modifica l'articolo 5 del CAD – si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera a);

g) all'articolo 5, comma 1, del CAD – modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di estendere l'adozione della piattaforma pagoPA agli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni;

h) all'articolo 5, comma 2-quater, del CAD – introdotto dall'articolo 6 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di prevedere un termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato ivi previsto;

i) all'articolo 5-bis del CAD, si valuti l'opportunità di inserire, dopo il comma 1, il seguente comma: «1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso soggetti terzi, intermediari o associazioni di categoria, ove questi siano autorizzati da apposita delega rilasciata dall'impresa stessa, utilizzando le medesime tecnologie dell'informazione e della comunicazione»;

l) all'articolo 6-bis del CAD – modificato dall'articolo 8 dello schema di decreto – o eventualmente nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, si valuti l'opportunità di chiarire che INI-PEC contiene anche indirizzi di recapito certificato qualificato;

m) si valuti l'opportunità di dare indicazione ad AgID affinché comunichi tramite l'indirizzo presente nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, a tutti i soggetti interessati, l'avvio del procedimento di cui al comma 2 dell'articolo 6-quater, introdotto dall'articolo 9, comma 2, dello schema – al fine di permettere l'opposizione all'inserimento o la scelta un indirizzo diverso e che, trascorsi 60 giorni senza che il professionista abbia risposto, AgID proceda all'inserimento;

n) all'articolo 6-quinquies del CAD – inserito dall'articolo 9 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di sopprimere l'esplicito riferimento all'accesso web, consentendo un più generico accesso on line che permetta, ad esempio, l'utilizzo di interfacce di programmazione (API) per l'accesso ai dati;

o) all'articolo 13 del CAD – modificato dall'articolo 12 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di inserire un riferimento all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013;

p) all'articolo 14-bis, comma 2, del CAD – modificato dall'articolo 13 dello schema di decreto – alla lettera f), si valuti l'opportunità di sopprimere la parola: «non» al fine di riconoscere carattere vincolante ai pareri dell'AgID ivi previsti e, conseguentemente, di prevedere tempi certi per l'espressione del parere;

q) all'articolo 14-bis, comma 2, lettera g), del CAD – modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera c), dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di definire tempi certi per l'espressione del parere dell'AgID e di limitare l'obbligatorietà dello stesso alle sole procedure di gara che superino una determinata soglia, disponendo negli altri casi la facoltatività dello stesso;

r) all'articolo 17, comma 1-quater, del CAD – modificato dall'articolo 15 dello schema di decreto – all'ultimo periodo, si valuti l'opportunità di aggiungere dopo le parole: «all'ufficio competente» le parole: «di ciascuna amministrazione»;

s) all'articolo 20, comma 1-bis, del CAD – modificato dall'articolo 18, lettera a), dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di aggiungere, dopo la parola: «identificazione» le parole: «informatica» al fine di assicurare il coordinamento con le norme relative a SPID;

t) all'articolo 20, comma 1-bis, del CAD – modificato dall'articolo 18, lettera a), dello schema di decreto – si valuti l'opportunità, al penultimo periodo di sopprimere la parola: «qualità»;

u) all'articolo 22, comma 1-bis, del CAD – introdotto dall'articolo 20, lettera b), dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di coordinare l'efficacia probatoria delle copie per immagine con il sistema della prova documentale prevista dal codice civile relativa alle riproduzioni informatiche;

v) agli articoli 28, 32 e 36 del CAD si valuti il Governo l'opportunità di abrogare le disposizioni in sovrapposizione con il regolamento EIDAS;

z) all'articolo 29 del CAD – modificato dall'articolo 26 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di precisare, anche eventualmente modificandolo, il significato del termine «accreditamento» conformandolo al significato del termine «qualificazione» riportato nel regolamento Eidas;

aa) all'articolo 34 del CAD – modificato dall'articolo 30 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di non abrogare il comma 2, al fine di permettere la sperimentazione e l'innovazione all'interno dei processi delle pubbliche amministrazioni;

bb) all'articolo 35 del CAD – modificato dall'articolo 31 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di estendere la disciplina anche alla creazione di sigilli elettronici qualificati e di modificare la rubrica in «Dispositivi sicuri e procedure per la generazione di firme e sigilli elettronici»;

cc) all'articolo 40-ter del CAD – introdotto dall'articolo 35, comma 2, dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di aggiungere dopo le parole: «documenti soggetti» le parole: «ad obblighi di pubblicità legale, trasparenza o» e di sostituire la rubrica con la seguente: «Sistema pubblico di ricerca documentale»;

dd) all'articolo 41 del CAD – modificato dall'articolo 36 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di precisare che le parole «in via prioritaria» si intendono come applicazione del principio digital-first e che conseguentemente il mancato utilizzo delle TIC debba intendersi residuale e solo quando sia giustificato da motivi di efficacia, efficienza o imparzialità dell'azione amministrativa, come evidenziato dal parere della Conferenza unificata;

ee) si valuti l'opportunità di introdurre nel CAD il seguente articolo aggiuntivo: «Art. 50-ter (Piattaforma Digitale Nazionale Dati) – 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la sperimentazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata alla valorizzazione del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e alla semplificazione della condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi in conformità alla disciplina vigente.

2. All'istituto nazionale di statistica (ISTAT) è attribuita la funzione di gestione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati.

3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, l'ISTAT provvede, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali con proprio provvedimento da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ad acquisire i dati detenuti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, organizzarli e conservarli, definendo altresì le norme tecniche e procedurali, nonché le metodologie idonee a garantire la condivisione dei dati tra le Pubbliche Amministrazioni nei limiti previsti dalla disciplina vigente. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 che detengono dati identificati nel decreto di cui al comma 4 hanno l'obbligo di riscontrare la richiesta dell'ISTAT entro novanta giorni dal suo ricevimento, fornendo i dati richiesti.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è identificato l'elenco dei dati, che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti a fornire all'ISTAT per le finalità di cui al comma 3; l'elenco è aggiornato periodicamente con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

5. Il trasferimento dei dati nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la titolarità del dato.

6. Alla progettazione e realizzazione della Piattaforma di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'Agenda digitale.»;

ff) all'articolo 53 del CAD – modificato dall'articolo 46 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di introdurre l'obbligo di utilizzare certificati qualificati web per tutti i siti delle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire l'integrità e l'autenticità delle informazioni fornite a cittadini ed imprese;

gg) all'articolo 64 del CAD – modificato dall'articolo 53 dello schema di decreto – o nelle linee guida di cui all'articolo 71 si valuti l'opportunità di prevedere che SPID sia federato alle identità europee tramite il nodo di riconoscimento cross-border gestito da AgID;

hh) all'articolo 64-bis del CAD – modificato dall'articolo 54 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità al comma 1, di sostituire le parole: «articolo 7, comma 1» con le parole: «articolo 7, comma 01» e di sostituire la rubrica con la seguente: «Sistema pubblico dei servizi online delle pubbliche amministrazioni»;

ii) all'articolo 66 del CAD – modificato dall'articolo 56 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di aggiungere, dopo il comma 1, il seguente comma: «1-bis. Ai fini della riduzione degli oneri amministrativi e di semplificazione delle modalità di richiesta, gestione e rilascio della carta d'identità elettronica, il decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 prevede la possibilità per il Ministero dell'interno di stipulare convenzioni, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con soggetti che siano identity provider accreditati dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Per le finalità di cui al periodo precedente, gli addetti alle procedure definite dalla convenzione sono incaricati del pubblico servizio e sono autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni. Il richiedente la carta di identità elettronica corrisponderà all'incaricato l'importo del corrispettivo previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 maggio 2016, comprensivo dei diritti fissi e di segreteria; questi ultimi restano di spettanza del soggetto convenzionato, il quale riverserà, con le modalità stabilite dalla convenzione con il Ministero dell'Interno i soli corrispettivi, comprensivi di IVA, delle carte di identità elettroniche rilasciate.»;

e, conseguentemente, all'articolo 61 dello schema di decreto, recante le disposizioni transitorie, si valuti l'opportunità di aggiungere, dopo il comma 6, il seguente comma: «6-bis. Le modifiche al decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-viciester, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, previste dal comma 1-bis dell'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono effettuate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ll) all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012 – modificato dall'articolo 62, comma 5 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di aggiungere dopo la parola: «amministrativa» la parola: «, contabile»;

mm) si valuti l'opportunità di coordinare la disciplina del valore legale delle comunicazioni al domicilio digitale con la disciplina delle notifiche e delle comunicazioni aventi valore legale prevista dal codice di procedura civile;

nn) si valuti l'opportunità di inserire nello schema di decreto il seguente articolo aggiuntivo:

«Art.59-bis. (Informatizzazione degli enti locali) – 1. All'articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera a), è inserita la seguente: a-bis) spese per investimenti mirati all'attuazione del Piano Triennale per l'Informatica, di cui all'articolo 1, comma 513 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativi allo sviluppo software e alla manutenzione evolutiva, ivi compresi

la progettazione, realizzazione, collaudo, installazione e avviamento presso l'ente locale di software sviluppato ad hoc o di software pre-esistente e reingegnerizzato, la personalizzazione di software applicativo già in dotazione dell'ente locale (manutenzione evolutiva) o sviluppato per conto di altra unità organizzativa e riutilizzato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

1. interventi finalizzati all'attuazione delle azioni relative alla razionalizzazione dei data center e all'adozione del cloud, nonché per la connettività; allo sviluppo di base dati di interesse nazionale e alla valorizzazione degli open data nonché all'adozione delle piattaforme abilitanti; all'adozione del nuovo modello di interoperabilità; all'implementazione delle misure di sicurezza all'interno delle proprie infrastrutture e all'adesione alla piattaforma digitale nazionale di raccolta dei dati;

2. ulteriori interventi finalizzati all'attuazione delle azioni contenute all'interno del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.»;

e, conseguentemente, all'articolo 14-bis, comma 2, del CAD – modificato dall'articolo 13 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità, alla lettera c), di aggiungere dopo le parole: «svolte dalle amministrazioni» le parole: «ivi inclusi gli investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera a-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,»;

oo) si valuti l'opportunità di chiarire, nel testo o nella relazione, che le comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile possono derogare alle disposizioni del CAD, alla stregua di quanto previsto all'articolo 2, comma 6 del CAD;

pp) si valuti l'opportunità di coordinare la disposizione transitoria di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 179 del 2016 con il nuovo regime di adozione delle linee guida di cui all'articolo 71 del CAD, affidato ad AgID.